

**Le recenti articolate inchieste sui reati a danno dell'ambiente e della salute pubblica confermano la necessità e validità di una strategia preventiva e repressiva trasversale**

## **LE ULTIME GRANDI OPERAZIONI DI PG DELINEANO UN QUADRO CHIARO DEGLI ATTUALI CRIMINI AMBIENTALI**

**A cura del Dott. Maurizio Santoloci**

In queste ultime settimane le cronache nazionali hanno registrato e documentato una rilevante serie di importanti e significative operazioni di polizia giudiziaria contro crimini ambientali (dal nord al sud) e la lettura sinergica di tali operazioni manifesta un quadro generale nel contesto del quale emergono alcuni dati molto significativi che vanno sottolineati, e sui quali è opportuno fare qualche riflessione.

Vediamo quali sono i punti salienti che si traggono dall'esame parallelo e congiunto di tali operazioni.

### **La competenza generale della PG finalmente operativa "sul campo"**

Il primo dato che si trae dalla lettura dei comunicati stampa di tali operazioni è che si è trattato negli ultimi due mesi di articolate ed approfondite inchieste portate avanti e concluse da Corpo Forestale dello Stato, Comando Carabinieri Tutela Ambiente, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Guardia Costiera, Polizie Provinciali.

Dunque, finalmente la percezione del concetto della competenza trasversale di tutte le forze di polizia statali e locali in materia di reati ambientali appare condivisa a livello pratico ed operativo sul territorio. Infatti, tutte queste operazioni sono state attivate da diverse forze di polizia, spesso in collaborazione tra loro, con ciò attuando a livello pratico e diretto il principio della assoluta trasversalità della competenza di polizia giudiziaria per i reati ambientali ed a danno della salute pubblica. Si tratta di un concetto basilare (ed incontestabile) che costituisce il presupposto primario per la pratica applicazione sul campo delle normative poste a difesa del territorio. Noi da sempre sosteniamo questa teoria<sup>1</sup>, la quale è stata spesso oggetto di dibattiti e contestazioni.

---

<sup>1</sup> Dal volume **"Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale"** - edizione 2014 di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci (Diritto all'ambiente - Edizioni: <http://www.dirittoambientedizioni.net/>): " (...) Va precisato che i reati in materia ambientale sono, al pari di tutti gli altri reati inerenti ogni altro settore, di competenza generica di tutta la polizia giudiziaria. Non esiste, quindi, alcuna competenza selettiva specifica che determini una esclusività operativa di un organo di P.G. verso questi reati o addirittura verso alcuni di questi reati. La riserva è inesistente a livello attivo e passivo; in altre parole, nessun organo di P.G. può essere considerato competente in via esclusiva per alcuni reati ambientali (con esclusione di altri organi) né, al contrario, nessun organo di polizia può ritenersi esonerato parzialmente o totalmente dalla competenza verso questi reati (con rinvio ad altri organi). Indubbiamente esiste una specializzazione di fatto che fa sì che alcuni organi siano istituzionalmente preposti e preparati in particolare verso determinate tipologie di illeciti, ma questo non esime gli stessi organi dalla competenza verso gli altri reati ed in particolare, per quanto attiene al settore in esame, non li esime dal potere/dovere di intervento verso illeciti di diversa tipologia nel campo ambientale.

Ma i fatti confermano che un impegno generale di tutte le forze di polizia porta a risultati assolutamente positivi e proficui sotto il profilo della prevenzione e repressione dei reati ambientali a diversi livelli.

### **L'attivazione di complesse operazioni ad impulso di pattuglie su strada non specializzate**

Il secondo dato, assolutamente speculare a quello appena sopra esposto, riguarda il fatto che in diversi casi di quelli in commento la grande e complessa operazione di polizia giudiziaria è stata attivata ad impulso di un semplice ed ordinario controllo posto in essere da una pattuglia non specializzata di operatori di polizia.

Da tale iniziale e ordinario controllo genetico ben valorizzato si sono poi attivati ulteriori accertamenti che hanno portato a risultati molto estesi e significativi. Il che conferma l'altra nostra teoria storica, che abbiamo sempre sostenuto in ogni sede seminariale ed editoriale<sup>2</sup>, in base alla quale la competenza trasversale di tutte le forze di polizia deve arrivare ad investire anche il personale delle pattuglie periferiche operante a livello decentrato sul territorio, anche se non specializzate.

Perché un primo controllo di verifica generale - soprattutto sui documenti per il trasporto - appare estremamente semplice ed alla portata di ogni operatore di polizia su strada anche se tale operatore non ha seguito corsi di specializzazione in materia ambientale.

---

Tale concetto - connaturale ai principi generali del diritto - è autorevolmente ripreso e ribadito fin dagli anni '90 dalla Suprema Corte (Cass. pen., sez. III, 27 settembre 1991, n. 1872 - Pres. Gambino, Est. Postiglione) la quale fin da allora ha espressamente sancito che «i reati in materia ambientale sono di competenza di tutta la polizia giudiziaria, senza distinzione di competenze selettive o esclusive per settori, anche se di fatto esistono delle specializzazioni». La Suprema Corte, per ovviare a realistiche problematiche derivanti da una mancata qualificazione professionale su specifici e particolari punti tecnici da parte della P.G. in generale, aggiunge che «naturalmente la P.G. potrà avvalersi di "persone idonee" nella qualità di "ausiliari" e l'accertamento tecnico che ne consegue deve considerarsi atto della stessa P.G.». Questo, dunque, è un principio basilare che riguarda i rapporti tra polizia giudiziaria e reati in generale. Va peraltro precisato che anche le previsioni normative di principio che, a livello di leggi e/o regolamenti, prevedono che alcune attività di vigilanza o di investigazione vengano svolte da alcuni organi di polizia specificamente indicati, devono essere considerate espressioni di principi politici generali perché non esonerano, e non potrebbero esonerare, altre forze di polizia ad operare in quel settore (specialmente in seguito alla realizzazione di un reato). Dunque anche queste espressioni previsionali, a nostro avviso inopportune e fuorvianti (perché creano dubbi, pretesi esoneri e pretese monocompetenze), non costituiscono deroga al principio-base in base al quale tutta la P.G. è sempre e comunque competente per tutti i reati ambientali, ovunque commessi. Trattasi, infatti, di rafforzamenti a livello politico-istituzionale del ruolo di organi di polizia specifici su certi temi e settori che tendono a proporre il ruolo preminente e per certi versi significativamente visibile degli stessi organi in quel determinato settore anche come punto di riferimento primario per le altre istituzioni ed i cittadini. Ma nulla di più. Per cui va ribadito il concetto che tutti gli organi di P.G., su iniziativa e su segnalazione, devono comunque sempre intervenire in ordine ad un reato ambientale. E non possono rifiutare il loro operato (sotto pena di integrazione del reato di omissione di atti di ufficio ex art. 328 C.P.), qualora un privato si rivolga a loro, sostenendo - e ciò è frequente - che non è di loro competenza e che bisogna rivolgersi ad un organo specializzato. (...)"

<sup>2</sup> Sul tema specifico, rinviamo all'articolo "**Controllo del trasporto di rifiuti su strada ad opera di pattuglie di forze di polizia "non specializzate": ma davvero è tanto difficile?**" - A cura del Dott. Maurizio Santoloci pubblicato il 5 novembre 2014 su [www.dirittoambiente.net](http://www.dirittoambiente.net) area "Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale": [http://www.dirittoambiente.net/base.php?a=polizia\\_articoli&b=polizia](http://www.dirittoambiente.net/base.php?a=polizia_articoli&b=polizia)

Applicando alcuni semplici ed ordinari protocolli di controlli documentali iniziali, si può poi giungere, come è stato nel caso di alcune di tali inchieste, a coinvolgere in seconda battuta personale specializzato per arrivare ad attivare inchieste di estremo interesse operativo.

D'altra parte, se è vero che la maggior parte dei crimini ambientali viaggia su strada il coinvolgimento trasversale di ogni pattuglia di forza di polizia operanti su strada anche se non appartenente ad organi specializzati appare una esigenza ormai irrinunciabile oltre che doverosa.

### **Il controllo su strada**

Il terzo aspetto, ancora sinergico, riguarda il fatto che gran parte di queste operazioni di polizia giudiziaria ambientale hanno visto come teatro il trasporto dei rifiuti (anche pericolosi). Tale ulteriore dato conferma che il crimine ambientale, appunto, oggi viaggia in gran parte su strada e che proprio dalla strada si possono trarre utili spunti investigativi per arrivare poi a scoprire le fonti e le destinazioni dei vari trasporti e traffici illeciti. Dunque, la necessità di incrementare e rendere sistematici e seriali i controlli su tutta la rete stradale viene ulteriormente confermata dall'esito positivo di queste operazioni, e tale dato dovrebbe indurre ad attivare maggiori programmi di controlli sistematici da parte di tutte le forze di polizia statali e locali, anche in collaborazione reciproca ciascuna per i propri aspetti di specifica conoscenza operativa e procedurale (in tal senso va sempre ricordato – ad esempio - che un controllo su strada per un veicolo che trasporta rifiuti - magari pericolosi - senza iscrizione all'Albo, oltre che ad consentire l'individuazione di una importante catena di reati ambientali, consente contestualmente l'individuazione di una evasione fiscale rilevantissima perché il “nero” nel campo ambientale porta inevitabilmente al “nero” nel campo della emissione delle fatture... Chi non è iscritto all'Albo, o comunque non redige il formulario, certamente non compila neppure la fattura; ed un accertamento retroattivo consente di scoprire un giro di affari illegali nel campo ambientale e di evasione fiscale a volte straordinariamente importante<sup>3</sup>).

---

<sup>3</sup> Si veda sul punto l'articolo **“Gestione illegale dei rifiuti liquidi: reati ambientali e reati a danno della salute pubblica propedeutici a violazioni fiscali e concorrenza sleale aziendale”** - A cura del Dott. Maurizio Santoloci pubblicato in data 28 gennaio 2013 su [www.dirittoambiente.net](http://www.dirittoambiente.net): “ (...) Ma un punto fondamentale per gli accertamenti nel settore da parte degli organi di polizia è in primo luogo e preliminarmente la verifica se quella ditta è iscritta o meno all'Albo gestori rifiuti previsto dalla normativa sui rifiuti. La mancata iscrizione all'Albo non è un illecito solo formale ma è garanzia di illegalità seriali stabili nel tempo perché:

- tale ditta agisce totalmente “in nero” e - dunque - è del tutto estranea ad ogni adempimento fiscale;
- la stessa ditta - proprio perché “in nero” sotto ogni profilo - nel contesto della normativa sui rifiuti non potrà mai (logicamente) svolgere un trasporto legale con la tracciabilità di rito;
- per gli stessi due motivi precedenti non potrà mai accedere ad un impianto di smaltimento per rifiuti liquidi regolare ed autorizzato (essendo priva di ogni legittimazione formale sia nel sistema rifiuti che nel sistema fiscale) e - dunque - deve per forza di cose smaltire i propri carichi in modo illegale come sopra abbiamo visto;
- conseguentemente tale ditta attiva una spietata concorrenza sleale rispetto alle ditte regolari che sono registrate, iscritte all'Albo, pagano le tasse e compilano i formulari e portano i rifiuti liquidi verso gli impianti ufficiali dedicati.

## **I reati nel confine tra scarico e rifiuto liquido**

Importanti operazioni delle ultime ore confermano, peraltro, l'importanza del tema delle illegalità connesse alla disciplina di confine tra scarico e rifiuto liquido. Si tratta di un argomento assolutamente centrale, spesso sottovalutato, che noi da anni andiamo presentando come uno dei principali problemi dai quali si originano illegalità e crimini ambientali a diversi livelli (anche estremamente dannosi per l'ambiente e per la salute pubblica). In questo settore va sottolineato come sul nostro territorio viaggiano quotidianamente quantitativi inesplorati e non controllabili di rifiuti liquidi anche pericolosi soprattutto di provenienza industriale, che molto spesso raggiungono destinazioni illegali

---

Dunque, una ditta di autospurgo che al controllo preliminare risulti non iscritta all'Albo è una ditta che – necessariamente ed inevitabilmente – fino a quel momento:

- non ha mai smaltito i rifiuti liquidi trasportati in modo regolare ma li ha sempre gettati via in modo criminale nell'ambiente naturale;
- non ha mai pagato le tasse e non ha mai attivato la sua posizione con il fisco;
- ha danneggiato pesantemente le ditte regolari operanti nello stesso settore alterando il sistema di libera ed onesta concorrenza, creando così danni alle ditte di autospurgo che rispettano le regole che risentono decisamente di tale forma di concorrenza sleale e fraudolenta;
- ha scoraggiato le ditte oneste con il lancio di un messaggio di energia sociale negativa che non può che avere effetti altrettanto negativi sui mercati aziendali connessi e sulla percezione collettiva del concetto di legalità.

Oltretutto è una ditta che – se lasciata libera ancora di agire – in modo inevitabile continuerà a violare le norme fiscali e di gestione dei rifiuti. Non solo. Ma tutte le aziende ed i privati che fino a quel momento si sono rivolte a tale ditta per far prelevare e smaltire i propri liquami (aziendali o domestici), ben sapevano che doveva rivolgersi a ditta autorizzata ed iscritta e che dovevano pretendere la relativa copia della documentazione sia fiscale che di tracciabilità del trasporto dei rifiuti liquidi. Quindi hanno omesso in modo doloso di rivolgersi a ditta autorizzata, accettando come conseguenza certa e non solo probabile che quei liquami sarebbero finiti non verso un impianto autorizzato ma verso destinazione illegale. Circostanza confermata dalla non consegna dei primi documenti fiscali e di tracciabilità all'inizio dell'operazione di prelievo e dalla logica e conseguente mancata ricezione successiva della documentazione di conferma di avvenuto regolare smaltimento prevista dalla legge. Il tutto – logicamente – per godere di un risparmio sul prezzo dell'operazione di prelievo dei liquami. Si crea così una rete di cultura di illegalità diffusa e trasversale tra clienti e fornitori che altera ogni forma di mercato aziendale regolare. Si individua così una ulteriore azione di concorrenza sleale, questa volta ad opera delle ditte che producono i rifiuti liquidi che poi smaltiscono a prezzi bassissimi in via illegale con questo sistema. Perché è logico che - a parità di produzione - una ditta che smaltisce tali liquami residuali in via regolare deve affrontare dei costi di gestione e smaltimento enormemente superiori a quelli della ditta concorrente che ricorre agli autospurghisti in nero: dunque la prima ditta deve porre in vendita sul mercato i propri prodotti finali caricando sui prodotti stessi nel prezzo finale per il consumatore anche i costi della gestione legale dei rifiuti liquidi, mentre la seconda può permettersi di introdurre sullo stesso mercato lo stesso prodotto a prezzo più basso... E' intuibile che il consumatore a sua volta a parità di prodotto sceglierà quello a costo più basso. I costi ambientali risparmiati da chi sceglie l'illegalità nello smaltimento dei residui ottengono così il loro effetto ed il danno per la ditta virtuosa può essere devastante con il tempo.

Così il danno per il tessuto sociale si articola in tre livelli: danno ambientale per i rifiuti liquidi smaltiti illegalmente, danno alla salute pubblica perché tali smaltimenti illegali inquinano terreni e falde di acqua potabile e poi il tutto entra nei circuiti alimentari, danno al sistema fiscale perché tutto avviene in nero, danno al libero mercato della concorrenza perché sia chi produce i rifiuti che chi li smaltisce in nero danneggiano le ditte rispettivamente concorrenti ed operanti nei reciproci e diversi settori. Il sistema viene dunque alterato a tutti i livelli, ed i reati connessi alla normativa ambientale sono reati presupposto su tutto il restante e conseguente impianto di illegalità direttamente conseguenti. (...)"

come riversamenti in pozzi, nei fiumi e nelle altre acque pubbliche, sotterramenti con bidoni in cave o terreni, navi a perdere da affondare al largo o - più semplicemente - spargimenti diffusi sui terreni in modo seriale e ripetitivo con un danno per le falde irreparabile. Si tratta di un mondo dal quale emergono realtà criminali spesso sottovalutate, mondo che invece deve essere rivalutato a livello preventivo ed investigativo repressivo.<sup>4</sup>

Questo settore comporta un controllo seriale e sistematico dei veicoli che trasportano i rifiuti liquidi, delle aziende che producono tali rifiuti e - soprattutto - degli impianti di destinazione verso i quali questi rifiuti vengono destinati. Ma nei casi più gravi la destinazione non è neppure un impianto ma, come sopra accennato, il territorio e - quindi - i versamenti sono brutali nell'ambiente naturale.

Da non sottovalutare in questo contesto le limitrofe illegalità di piccoli trattori con autobotti che circolano per le campagne raccogliendo i rifiuti liquidi domestici per poi destinarli comunque in pozzi e terreni finti agricoli. Non sono realtà criminali in senso stretto (spesso si tratta di mezzi apparentemente innocui guidati da soggetti altrettanto apparentemente innocui come pensionati, disoccupati o cittadini stranieri), ma la finalità sistematica e continuativa di anni ed anni di riversamenti dal genere crea comunque un danno ambientale spaventoso.

---

<sup>4</sup> Dal volume “**Scarichi & Scarichi**” edizione 2014 di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani- “Diritto all'ambiente - Edizioni” [www.dirittoambientedizioni.net](http://www.dirittoambientedizioni.net): “ (...) Il confine tra “acque di scarico” e “rifiuti liquidi” è fonte molto spesso di equivoci interpretativi ed applicativi da parte di molti titolari di aziende e molti organi di P.G., pur essendo campo di gravissime illegalità. Non va sottaciuto un dato importante in modo trasversale: chi delinque con i liquami (settore che costituisce una vera e propria nuova frontiera di temibile importanza nel contesto della criminalità organizzata in materia ambientale) tende a spacciare la propria attività come “scarico” per rientrare nelle sanzioni della parte terza del T.U. ambientale che sono molto più modeste di quelle contenute invece nella parte quarta che riguarda i rifiuti anche liquidi. La parte terza è infatti sostanzialmente depenalizzata o microcriminalizzata, prevede regole di sola forma e di scarsa sostanza, è limitata da procedure per il controllo, prelievo ed analisi estremamente complesse che rendono spesso vani gli accertamenti della P.G.. Per questi motivi la tendenza di chi smaltisce rifiuti liquidi, anche pericolosi, è quella di ingannare a livello giuridico e sostanziale l'organo di controllo per indurlo ad operare entro il contesto molto più blando a livello regolamentativo e soprattutto sanzionatorio delle norme sugli scarichi anziché nel contesto normativo dei rifiuti liquidi. Ecco dunque che percepire bene gli esatti parametri di questo confine tra le due parti del T.U. ambientale è straordinariamente importante per gli organi di polizia giudiziaria. In tale contesto generale, ricco di forti elementi di illegalità sistematica, capita anche spesso che aziende in buona fede, che non hanno certamente la tendenza a violare la legge come principio ma che sono trascinate spesso imprudentemente nella illegalità a causa della imprudente osservanza di regole e di prassi comuni arcaiche e superate, si trovano all'improvviso (loro malgrado) inserite nel sistema sanzionatorio della gestione illegale dei rifiuti - di straordinaria importanza e di forte incidenza come responsabilità personale - pur non avendo certamente a monte una volontà di violare la legge. Questo accade piuttosto frequentemente laddove il titolare dell'azienda cade nella trappola terminologica che lo induce a scambiare un riversamento di liquami in vasca (o in altro contenitore) - con il successivo trasporto - verso un impianto terzo con l'improprio ed ormai abolito concetto dello scarico in diretto. Infatti, andando a gestire questo riversamento di liquami come uno scarico secondo le regole della parte terza del T.U. ambientale, anziché come un rifiuto liquido, disciplinato dalla parte quarta della stessa norma, in sede di controllo si trova esposto ai gravi reati di gestione illegale di rifiuti liquidi.”

## **Il sequestro preventivo dei mezzi ad iniziativa della PG**

Infine, l'ulteriore dato che emerge dalla lettura sinergica di tali operazioni di polizia giudiziaria ambientale è il sequestro preventivo di iniziativa operato dalla stessa polizia giudiziaria dei mezzi serviti per l'esecuzione del reato (privilegiando tale tipo di sequestro rispetto al sequestro probatorio le cui finalità sono del tutto diverse e molto più limitate).

Si tratta di un aspetto fondamentale sul quale ci siamo sempre battuti in ogni sede didattica, editoriale<sup>5</sup> ed istituzionale sostenendo che il sequestro preventivo operato direttamente dalla

---

<sup>5</sup> Dal volume **“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale”** - edizione 2014 di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci (Diritto all'ambiente - Edizioni: <http://www.dirittoambientedizioni.net/>): “ (...) Va ricordato che il dovere di sequestro rientra tra gli istituti primari della polizia giudiziaria la quale, attraverso tale procedura di iniziativa, raggiunge i due obiettivi primari della sua funzione: la finalità di assicurare le fonti di prova e la finalità di impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze e/o reiterato. In tale contesto esiste proceduralmente una sfera propria ed esclusiva riservata alla P.G. in flagranza di reato che fornisce in questa delicata fase un potere speciale all'organo procedente proprio sulla base di vedere garantite le due finalità sopra espresse. Questa sfera procedurale, a nostro avviso, non è opzionale o facoltativa per la P.G. ma è invece doverosa e rituale. Il codice di procedura penale, in tale contesto e con tali specifiche finalità, prevede due tipi di sequestro ciascuno dei quali è modulato nella forma e nella sostanza a raggiungere i due diversi obiettivi sopra citati. Il sequestro probatorio, annoverato tra i mezzi di ricerca della prova, è strettamente collegato alla perquisizione essendone spesso una diretta conseguenza. (...) Il sequestro probatorio è molto diffuso tra gli operatori di polizia giudiziaria ambientale, molti dei quali lo considerano di fatto l'unico sequestro possibile di loro iniziativa... Questo non è condivisibile e rischia di relegare l'attività di sequestro solo a tale ipotesi, che è certamente di minore consistenza, di più difficile dimostrazione come necessità (può essere surrogata da foto, filmati o altri documenti a livello probatorio...) e di modesto effetto deterrente e repressivo. È invece molto più efficace il sequestro preventivo, che spesso la P.G. ritiene - erratamente - di esclusiva competenza del magistrato. In realtà, anche gli ufficiali di P.G. possono - ed anzi devono - eseguire il sequestro preventivo di iniziativa quando ne ricorrono le condizioni, e cioè quando è necessario impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze. Esigenza che - in pratica - è comune a quasi tutti i reati ambientali... Il sequestro preventivo è infatti atto più significativo (anche se sensibilmente più complesso) e di regola di competenza del magistrato penale. Tuttavia, sulla base dell'art. 321, comma 3/bis, c.p.p. la polizia giudiziaria (solo un ufficiale di P.G. e non l'agente) può procedere di iniziativa al sequestro preventivo della cosa pertinente al reato quando non è possibile per motivi di urgenza attendere il provvedimento del magistrato e quando vi è pericolo che la libera disponibilità della stessa possa aggravare o prostrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati. È consentito il sequestro delle cose la cui libera disponibilità possa essere in senso lato “criminogena” (art. 321 comma 1 C.P.P.) e di quelle (art. 321 comma 2 C.P.P.) il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca. Il comma 3 bis dell'art. 321 C.P.P. - come sopra accennato - rende legittimo il sequestro preventivo di iniziativa degli ufficiali di PG in caso di urgenza quando non è possibile attendere l'intervento della magistratura. In questa sede trattiamo specificamente il sequestro preventivo “impeditivo” di iniziativa della PG in base al combinato disposto del comma 3 bis in relazione al comma 1 dell'art. 321 C.P.P.. Poiché l'ufficiale di PG può adottare tale sequestro preventivo di iniziativa solo in caso di urgenza, è importante specificare le motivazioni relative che hanno indotto l'ufficiale di P.G. ad eseguire il sequestro preventivo di iniziativa: devono sussistere motivi che inducono a non poter rinviare l'atto con richiesta di intervento del magistrato (motivi che vanno esposti nel verbale). Ricordiamo che il sequestro preventivo “impeditivo” non è finalizzato all'assicurazione delle fonti di prova deve essere utilizzato solo - appunto - per impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze e/o reiterato. Il sequestro preventivo appartiene all'ambito delle misure cautelari reali (mentre il sequestro probatorio è collocato tra i mezzi di ricerca della prova) e per questo non si limita a creare un vincolo di indisponibilità su una cosa, bensì comporta una vera e propria inibitoria, e cioè vincoli di “fare” e di “non fare”. L'inibitoria deve essere collegata con un vincolo di indisponibilità ad una cosa mobile o immobile il cui uso potrebbe agevolare la continuazione e/o reiterazione del reato. Tale tipo di sequestro è finalizzato in pratica ad impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze, e dunque in definitiva a ben guardare coincide perfettamente con la finalità primaria dell'operato della polizia giudiziaria. (...)”.

polizia giudiziaria in flagranza di reato rappresenta un aspetto, doveroso, di applicazione pratica delle normative procedurali e sostanziali dei reati a danno dell'ambiente e della salute pubblica. Nonostante diverse tesi contrarie, che ci sono state spesso opposte, queste operazioni confermano che i sequestri operati in tal senso dalla polizia giudiziaria sono stati parte essenziale delle operazioni; tali sequestri poi sono stati tutti puntualmente convalidati dalle magistrature competenti.

Dunque, intervenire per impedire che i reati vengano portati ad ulteriori conseguenze si conferma come uno degli aspetti di primaria e doverosa operatività di tutte le forze di polizia impegnate nel settore.

Maurizio Santoloci

*Pubblicato il 26 gennaio 2015*

---